



Decreto Dirigenziale n. 128 del 13/12/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 12 - UOD Svil dell'offerta turistica.Integraz interdipart per le pol del turismo

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA 2000/2006. MISURA 4.5 AZIONE A. P.I. A VOCAZIONE TURISTICA. BANDO APPROVATO CON D.D. N. 63/2006. PROGETTO CODICE A/45. IMPRESA HOTEL NAPOLI CENTRO S.R.L.. RETTIFICA D.D. N. 87 DEL 22/09/2016 E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO EROGABILE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la società Napoli Centro s.r.l. con istanza presentata alla Regione Campania in data 26.07.2006 chiedeva di essere ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dal bando pubblico a favore delle PMI turistiche dei Progetti Integrati a vocazione turistica ai sensi della misura 4.5 – Azione A del P.O.R. Campania 2000-2006, con Decreto dirigenziale n. 63 del 16 maggio 2006, presentando un progetto (codice A/45) che prevedeva un investimento complessivo pari ad €. 2.978.628,00;
- b. che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 375/2009 assumeva le proprie determinazioni sulla domanda predetta, decurtando in maniera sensibile le spese ammesse a finanziamento ed ammettendo alle agevolazioni un importo complessivo pari ad €. 1.984.058,95;
- c. che avverso il Decreto Dirigenziale n. 375/2009 ed avverso le determinazioni ivi contenute, la società ha presentato ricorso al TAR per la Campania, sede di Napoli – Sez. III[^], assunto al numero di R.G. 6589/2009;
- d. che all'esito del contenzioso, con sentenza n. 3334 del 26.06.2013, poi passata in cosa giudicata, il T.A.R. campano ha parzialmente accolto il suindicato ricorso e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata determinazione dirigenziale n. 375 del 27.07.2009 per difetto di motivazione delle decurtazioni agli importi ammessi alle agevolazioni, operate in danno della società;
- e. che l' UOD 51.01.12 non è venuta a conoscenza di detta sentenza fino a quando non è pervenuto riscontro all' invio dell'atto d'impegno da sottoscrivere per accettazione del contributo (prot. n. 2016-0038106 del 20.01.2016) a firma del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale *"Sviluppo dell'Offerta Turistica – Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo"* - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, con la quale la Regione Campania ha comunicato alla società di aver approvato il programma proposto dalla società **"(...) con decreto dirigenziale n. 375 del 27.07.2009"**, quindi menzionando il medesimo decreto che era stato annullato con la citata sentenza del TAR della Campania;
- f. che, infatti, la società, ha sottoscritto l'atto d'impegno, comunicando
- g. la sua volontà di accedere alle agevolazioni de quibus, ma ha apposto espressa riserva in merito agli importi in esso indicati, rinviando alle decisioni che sarebbero seguite alla proposizione di un giudizio innanzi al Tar di Napoli per l'ottemperanza della sentenza n. 3334 del 26.06.2013;
- h. che, conseguentemente, la società ha presentato al TAR nuovo ricorso (**R.G. 1189/2016 – Sez. III[^]**) per l'ottemperanza della sentenza n. 3334 del 26.06.2013 nonché per la declaratoria di nullità/annullamento della nota di cui al punto che precede in quanto elusiva del giudicato formatosi sulla ridetta sentenza; nel giudizio si è costituita la Regione Campania;
- i. che a seguito della instaurazione del giudizio di ottemperanza la Regione Campania ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 21 del 29.03.2016 – Dip. 51 – Direzione G. 1 – Unità O.D. 12, avente ad oggetto *"POR Campania 2000/2006. Misura 4.5 Azione A. P.I. a vocazione turistica. Bando approvato con D.D. n. 63/2009. Prog. codice A/45. Impresa Hotel Napoli Centro s.r.l. con sede in Napoli. Rideterminazione contributo assegnato con D.D. n. 375/2009"* a firma dell'Arch Grassia, con il quale, in ottemperanza alla ridetta sentenza amministrativa n. 3334 del 26.06.2013, è stato rideterminato in €. 2.318.081,00 l'importo del progetto della società ammesso alle agevolazioni di che trattasi, alla stregua di una rinnovata istruttoria per ogni singola voce che attiene all'investimento programmato;
- j. che avverso detto ultimo Decreto Dirigenziale n. 21 del 29.03.2016 la società ha proposto motivi aggiunti nel giudizio RG 1189/2016, censurando alcune voci per le quali la Regione Campania ha operato tagli agli importi proposti a contributo, in quanto ritenuti illegittimi;

- k. che, successivamente, la Regione Campania ha emanato un'ulteriore Decreto Dirigenziale n. 87 del 22.09.2016 Dip. 51 – Direzione G. 1 – Unità O.D. 12, sempre a firma dell'Arch. Grassia, con il quale l'importo ammesso a contributo con il precedente Decreto è stato ulteriormente ridotto ad €. 1.065.250,00 per effetto della decurtazione della spesa prevista nell'investimento per attrezzature ed arredi da €. 315.802,00 ad €. 128.222,50, adducendo quale motivo la circostanza che la medesima ditta fornitrice delle attrezzature e degli arredi, come indicata dalla società nel programma di investimento, avrebbe fornito su richiesta della Regione un listino prezzi con importi inferiori a quelli che erano stati indicati dalla società in sede di domanda di accesso alle agevolazioni;
- l. che, anteriormente alla Camera di Consiglio del 27.09.2016, fissata dal TAR di Napoli per la discussione del cennato ricorso RG 1189/2016, la Regione Campania ha depositato agli atti del giudizio una relazione del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Sviluppo dell'Offerta Turistica – Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo", Arch. Grassia, prot. n. 2016.0621927 del 23.09.2016 nella quale oltre ad essere indicate le ragioni delle decurtazioni operate con il DD n. 21 del 29.03.2016, si fa cenno ad un'ulteriore decurtazione dell'importo ammesso alle agevolazioni, relativamente ad alcune voci relative ad Opere Murarie per la realizzazione di una "scavo di sottofondazione", con rideterminazione delle somme ammesse da €. 107.608,74 in €. 46.786,41; tale decurtazione, tuttavia, non è stata trasfusa nel DD n. 87/2016;
- m. che nella Camera di Consiglio del 27.09.2016 i rispettivi legali delle parti in contesa, avv. Giovanni Sellitto per la società e Avv. Almerina Bove per la Regione, a fronte del protrarsi della vicenda e della necessità di addivenire ad una determinazione definitiva sulle somme ammesse alle agevolazioni de quibus, anche al fine di consentire il celere avvio dell'investimento da parte della società che ha – nelle more – stipulato accordi con appaltatori e fornitori vari, hanno assunto l'impegno innanzi al Collegio di risolvere le questioni ancora aperte in via bonaria, così da pervenire ad una nuova decretazione regionale condivisa dalle parti; il tutto, prima che venga fissata l'Udienza Pubblica per la discussione del merito del ricorso;
- n. che, successivamente, il TAR campano ha pubblicato la sentenza non definitiva n. 4840/2016 con la quale, dandosi atto della cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la trattazione dell'impugnazione proposta con i motivi aggiunti;
- o. che, a seguito di incontri tra le parti, anche a mezzo dei rispettivi legali, è emersa la necessità di una nuova Decretazione regionale che riporti tutte le determinazioni relative a tutte le singole voci di spesa dell'investimento proposto a contributo dalla società, allo stato frammentate in differenti Decreti Dirigenziali e nella relazione prodotta nel giudizio innanzi al TAR, con l'inclusione della decurtazione di cui alla relazione dirigenziale a firma dell'arch. Grassia prot. n. 2016.0621927 del 23.09.2016, relativa alle voci del CME originario 14 e 15, sostituite dai NP R01.10.30b, R01.10.40b e R01.20.40b, con riferimento al "sovrapprezzo" R.01.10.20.b, con la rettifica dell'importo precedentemente ammesso di €. 107.608,74 in €. 46.786,41;
- p. che, al fine di pervenire alla redazione di un decreto che raccoglie tutte le valutazioni fatte in fasi successive in merito al programma d'investimento proposto dall'impresa Hotel Napoli Centro s.r.l., sono state ulteriormente esaminate le spese previste e definite quelle ammissibili, come si evince dal prospetti di seguito riportato;
- q. che, pertanto, le parti hanno convenuto che la nuova decretazione regionale, quanto agli importi ammessi alle agevolazioni per le singole Categorie di spesa, sia la seguente:

Quadro riepilogativo delle spese ammissibili

Categorie di spesa	Importo finale €
a) progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie	153.659,77
b1) acquisto suolo aziendale	0,00
b2) acquisto immobili	500.000,00
c) opere murarie	1.280.000,00
d) impianti, ivi comprese le strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza	
e) macchinari, attrezzature ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa	128.222,50
f) immobilizzazioni immateriali, tra cui acquisizione di tecnologia, programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet	0,00
TOTALI	2.061.882,27

Contributo 50% dell'investimento €**1.030.941,15**

- r. che le parti hanno altresì convenuto che la società Hotel Napoli Centro s.r.l. assumerà formalmente e ad ogni effetto di legge l'impegno di rinunciare al giudizio pendente innanzi al TAR della Campania, Napoli, Sez. III, R.G. 1189/2016 e, comunque ad ogni domanda contenuta nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti; all'uopo, a seguito della sottoscrizione della presente la società, a mezzo del proprio legale, provvederà a depositare presso la Segreteria del TAR di Napoli la propria rinuncia al giudizio;
- s. che, inoltre, la società Hotel Napoli Centro s.r.l., nel confermare la propria accettazione del contributo in parola, già espresso formalmente sull'atto di impegno ed accettazione delle ridette agevolazioni con la nota assunta al protocollo della Regione Campania n. 146801 della UOD 51.01.12, assume l'impegno di rinunciare alla riserva ivi apposta *"in relazione agli esiti del ricorso in ottemperanza alla sentenza del TAR Napoli n. 3334/2013, notificata il 27.02.2016"*.

PRESO ATTO

- a. che in data 6/12/2016 è pervenuta al protocollo n. 795615 della UOD 51.01.12 l'istanza con la quale l'impresa Hotel Napoli Centro s.r.l., in virtù di quanto convenuto, chiede che la UOD *"Sviluppo dell'Offerta Turistica – Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo"* provveda, previo annullamento del Decreto dirigenziale n. 87/2016, ad emanare un nuovo decreto per la concessione del contributo relativo al progetto codice A/45, che preveda una spesa ammissibile complessiva pari ad € 1.030.941,15 distribuita per le singole macrovoci di spesa come nel prospetto riepilogativo sopra riportato;
- b. che nella stessa nota, sottoscritta anche dall'avv. Giovanni Sellitto, difensore della Hotel Napoli Centro, l'amministratore della società dichiara di impegnarsi a rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni domanda contenuta nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti di cui al giudizio pendente innanzi al TAR della Campania, Napoli, Sez. III, R.G. 1189/2016, assumendo contestualmente l'impegno a depositare presso la Segreteria

del TAR Napoli il relativo atto di rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di giudizio;

- c. che, inoltre, la società Hotel Napoli Centro s.r.l. dichiara di accettare il contributo come determinato in via definitiva col presente provvedimento in € 1.030.941,15 rinunciando alla riserva (*"in relazione agli esiti del ricorso in ottemperanza alla sentenza del TAR Napoli n. 3334/2013, notificata in data 27/02/2016"*) apposta sull'atto d'impegno già assunto al protocollo n. 146801 del 02/03/2016;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto dell'impegno assunto con la sottoscrizione della nota prot. n. 795615 del 6/12/2016 da parte dell'amministratore della società Hotel Napoli Centro s.r.l. e dall'avv. Giuseppe Sellitto di rinuncia al giudizio pendente innanzi al TAR Campania Napoli Sez. III R.G. 1189/2016 e alla riserva apposta sull'atto di accettazione del contributo prot. 146801/2016;
- b. di dover, conseguentemente, rideterminare in via definitiva, a rettifica del decreto n. 87 del 22/09/2016, l'importo delle spese ammissibili in € 2.061.882,27 e un contributo massimo erogabile di € 1.030.941,15 relativo al progetto codice A/45 dell'impresa Hotel Napoli Centro s.r.l., importi previsti precedentemente nel Decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento n. 375/2009 rispettivamente di € 1.984.058,95 ed € 992.029,48;

VISTI

- a. le deliberazioni di G.R. n. 1848 del 09/12/05 e successiva n. 362 del 17/03/06;
- b. il D.D. n. 63 del 16/05/06 di approvazione del Bando di gara per la concessione di agevolazioni a favore delle PMI turistiche nell'ambito dei P.I. a vocazione turistica a valere sulla Misura 4.5 – Azione A del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 per un importo complessivo di € 52.416.486,22;
- c. il Decreto n. 375 del 24/07/2009 di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi;
- d. la Delibera n. 800 del 21/12/2012 che attribuisce la gestione dello stanziamento di competenza per un importo pari a € 52.416.486,22, del capitolo 2204 alla ex A.G.C. 13, Settore 02;
- e. il D.D. n. 60 del 28/12/2012 del Dirigente dell'ex AGC 13 ex Settore 02;
- f. la DGR n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
- g. la Delibera della G.R. n. 427 del 27/09/2013;
- h. il D.P.G.R.n. 221 del 31.10.2013;
- i. la DGR n. 488 del 31.10.2013;
- j. il Decreto Dirigenziale n. 406 del 14.11.2013 del Direttore Generale 51.01.00.00;
- k. il Decreto dirigenziale n. 199 del 29/04/2014 del Direttore Generale 51.01.00.00;
- l. il Dlgs n. 118 del 23/06/2011;
- m. la L.R. n. 1 del 18/01/2016;
- n. la L.R. n. 2 del 18/01/2016;
- o. la DGR n. 52 del 15 febbraio 2016;

alla stregua dell'istruttoria amministrativa e contabile compiuta dalla U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica. Integrazione interdepartimentale per le politiche del turismo",

DECRETA

- a. prendere atto dell'impegno assunto, con la sottoscrizione della nota prot. n. 795615 del 6/12/2016 da parte dell'amministratore della società Hotel Napoli Centro s.r.l. e dall'avv. Giuseppe Sellitto, di rinuncia al giudizio pendente innanzi al TAR Campania Napoli Sez. III R.G. 1189/2016 assumendo contestualmente quello di depositare presso la

Segreteria del TAR Napoli il relativo atto di rinuncia al giudizio con compensazione delle spese di giudizio e alla riserva apposta sull'atto di accettazione del contributo prot. n. 146801/2016;

- b. rideterminare in via definitiva, come riportato nel prospetto che segue, a rettifica del decreto dirigenziale n. 87 del 22/09/2016, l'importo delle spese ammissibili in € 2.061.882,27' e un contributo massimo erogabile di € 1.030.941,15 relativo al progetto codice A/45 dell'impresa Hotel Napoli Centro s.r.l., importi previsti precedentemente nel Decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento n. 375/2009 rispettivamente di € 1.984.058,95 ed € 992.029,48:

Quadro riepilogativo delle spese ammissibili

Categorie di spesa	Importo finale €
a) progettazione, direzione dei lavori, collaudo e accessorie	153.659,77
b1) acquisto suolo aziendale	0,00
b2) acquisto immobili	500.000,00
c) opere murarie	1.280.000,00
d) impianti, ivi comprese le strumentazioni e tecnologie per la dotazione di sistemi di sicurezza	
e) macchinari, attrezzature ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa	128.222,50
f) immobilizzazioni immateriali, tra cui acquisizione di tecnologia, programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet	0,00
TOTALI	2.061.882,27

- c. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, alla UOD "Gestione delle Spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alle Direzioni Generali 51 01 00 00 e 51 03 00 00, all'Ufficio II "Esecuzione Atti Sedute di Giunta della Segreteria della Giunta, nonché il corrispondente file riassuntivo alla UOD Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza della P.A., all'impresa a titolo di notifica.

GRASSIA